

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/412 DELLA COMMISSIONE  
del 17 marzo 2016

che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva del Consiglio 2000/29/CE in relazione al legno di frassino originario del Canada o ivi lavorato

[notificata con il numero C(2016) 1635]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con l'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, di tale direttiva, prevede requisiti particolari per quanto riguarda l'introduzione nell'Unione del legno di frassino (*Fraxinus L.*) originario del Canada.
- (2) Il Canada ha chiesto il riconoscimento di una serie di procedure che nel loro insieme permettono di raggiungere una sicurezza fitosanitaria pari a quella garantita dall'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, della direttiva 2000/29/CE.
- (3) Dalle informazioni ufficiali presentate dal Canada risulta che tramite un approccio sistemico integrato applicato durante la lavorazione del legno si elimina il rischio di infestazione da *Agrilus planipennis* Fairmaire.
- (4) Questo approccio dovrebbe essere completato da alcuni requisiti per gli impianti, le ispezioni che precedono l'esportazione e l'etichettatura, al fine di assicurare l'eliminazione di detto rischio.
- (5) Tali procedure dovrebbero quindi essere riconosciute come opzione alternativa all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, della direttiva 2000/29/CE per le importazioni dal Canada.
- (6) Al fine di garantire controlli efficaci, nonché una visione generale delle importazioni di legno di frassino e dei casi di non conformità connessi a queste importazioni, dovrebbero essere stabiliti requisiti per i certificati fitosanitari, la notifica delle importazioni e la segnalazione dei casi di non conformità.
- (7) Tenuto conto della diffusione dell'organismo nocivo *Agrilus planipennis* Fairmaire in America del Nord, è opportuno limitare la durata della deroga fino al 31 dicembre 2017.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

**Autorizzazione a prevedere una deroga**

In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con l'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, di tale direttiva, gli Stati membri possono autorizzare l'introduzione nel loro territorio di legno di *Fraxinus L.* originario del Canada o ivi lavorato (in seguito «legno specificato») che, prima del suo trasporto al di fuori del Canada, è conforme alle condizioni fissate nell'allegato della presente decisione.

<sup>(1)</sup> GUL 169 del 10.7.2000, pag. 1.

